



UNIONE DEI COMUNI DEI MONTI DAUNI

Comuni di Accadia – Bovino – Deliceto - Monteleone di Puglia - Orsara di
Puglia – Rocchetta Sant'Antonio - Sant'Agata di Puglia
(Provincia di Foggia)

UFFICIO DEL PRESIDENTE

DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO UNIONE DEI COMUNI DEI MONTI DAUNI

Servizio: UNIONE DEI COMUNI MONTI DAUNI – UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

DECRETO

N. 1 del Reg. Generale	OGGETTO: DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER GESTIRE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 A SEGUITO DEL DPCM 23 FEBBRAIO 2020: ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE CONSILIARI IN AUDIOCONFERENZA, VIDEOCONFERENZA E/O TELECONFERENZA.
Del 19/04/2021	

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove, del mese di **aprile**, nel proprio Ufficio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

VISTI gli artt. 46, 47 e 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali - TUEL -) che disciplinano rispettivamente nomina, composizione e competenze della Giunta;

DATO ATTO, altresì, che la partecipazione dei membri del Consiglio dell'Unione è stata di regola assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sala dell'adunanza a ciò adibita;

RICHIAMATE le disposizioni normative in materia di contenimento dell'emergenza COVID-19 e, in particolare, l'art. 73 «Semplificazione in materia di organi collegiali» del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, c.d. Decreto Cura Italia, che prevede:

- *comma 1* - Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato del Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del Consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente;

- *comma 5* - Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

RITENUTO indispensabile garantire la continuità delle attività amministrative, consentendo che i lavori del Consiglio dell'Unione proseguano attraverso modalità di partecipazione che evitino la necessaria

compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti del Consiglio la possibilità di partecipazione alle sedute;

RILEVATO che le moderne tecnologie possono consentire (anche) lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, attraverso l'utilizzo di pc, tablet, smartphone;

RICHIAMATO il capo I, sezione III, del D.Lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;

DATO ATTO che, in base al primo comma dell'art. 73 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, gli enti che NON abbiano già in precedenza regolamentato la materia possono, pertanto:

- a) effettuare direttamente e temporaneamente le sedute in remoto, nel rispetto delle disposizioni, anche di dettaglio, della norma emergenziale, senza necessità di alcuna normativa regolamentare, ma solo con minima disciplina - non regolamentare - attuativa monocratica. Tale facoltà viene meno con la cessazione della situazione di emergenza;
- b) disciplinare autonomamente la materia, anche a regime, con apposito regolamento approvato dall'organo collegiale, al termine della emergenza;

VISTO, pertanto, il documento contenente l'ipotesi di disciplina di cui sopra, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che:

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;
- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

RITENUTO opportuno adottare la disposizione di cui all'allegato 1 che preveda la possibilità che la riunione dell'Organo consiliare si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in videoconferenza;

RITENUTO, in particolare, necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di seguire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;

RITENUTO che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in remoto, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione ai Consiglieri circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge;

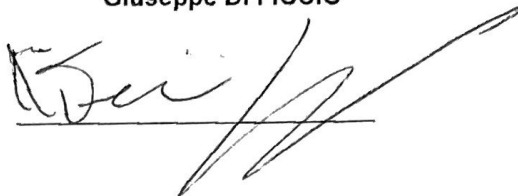
RICHIAMATO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

DECRETA

1. Di **APPROVARE** i criteri di funzionamento del Consiglio dell'Unione in modalità a distanza, contenuti nell'allegato alla presente quale parte integrante (Allegato n. 1).
2. Di **TRASMETTERE** il presente atto ai Consiglieri: Michele BICCARINO, Caterina DE MUTIIS, Vincenzo NUNNO, Rocco PACELLA, Antonio RUSSO, Michele SAVELLA, Michele ZULLO.

Dalla Residenza Municipale, LI 19/04/2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
Giuseppe DI FICCIO



Per l'istruttoria: Il Responsabile del Servizio

RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
N. 7 del Registro

Il presente decreto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi del 19/04/2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni

